

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 100/2001

del 13 luglio 2001

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 84/2000 del Comitato misto SEE, del 2 ottobre 2000 ⁽¹⁾.
- (2) Gli Stati SEE-EFTA attualmente partecipano a diversi programmi nel settore della sanità pubblica che scadono nel 2000 e nel 2001, mentre l'entrata in vigore di un programma della Comunità europea successivo a tali programmi è incerta.
- (3) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 521/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che proroga taluni programmi d'azione comunitari concernenti la sanità pubblica, adottati dalle decisioni n. 645/96/CE, n. 646/96/CE, n. 647/96/CE, n. 102/97/CE, n. 1400/97/CE e n. 1296/1999/CE, e modifica dette decisioni ⁽²⁾.
- (4) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare, per quanto riguarda le decisioni n. 645/96/CE ⁽³⁾, n. 646/96/CE ⁽⁴⁾, n. 647/96/CE ⁽⁵⁾ e n. 102/97/CE ⁽⁶⁾, a partire dal gennaio 2001 e, per quanto riguarda le decisioni n. 1400/97/CE ⁽⁷⁾ e n. 1296/1999/CE ⁽⁸⁾, dal gennaio 2002 e, in tutti i casi, fino al 31 dicembre 2002,

DECIDE:

Articolo 1

All'articolo 16, paragrafo 1, del protocollo 31 dell'accordo viene aggiunto il testo seguente ai trattini 1, 2, 3, 4, 5 e 8:

«, modificata da:

- **32001 D 0521:** Decisione n. 521/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che proroga taluni programmi d'azione comunitari concernenti la sanità pubblica, adottati dalle decisioni n. 645/96/CE, n. 646/96/CE, n. 647/96/CE, n. 102/97/CE, n. 1400/97/CE e n. 1296/1999/CE, e modifica dette decisioni (GU L 79 del 17.3.2001, pag. 1)».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 14 luglio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Essa si applica a partire dal 1° gennaio 2001.

⁽¹⁾ GU L 315 del 14.12.2000, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 79 del 17.3.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 95 del 16.4.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 95 del 16.4.1996, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 95 del 16.4.1996, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU L 19 del 22.1.1997, pag. 25.

⁽⁷⁾ GU L 193 del 22.7.1997, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 155 del 22.6.1999, pag. 7.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. BULL
